



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del **dr. Tommaso MARTUCCI**, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 30/5/2018 e promosso da:

con sede legale in Pordenone (PN),

partita iva \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_ sito in Roma,

**ATTRICE**

**UNICREDIT S.p.A.** \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliata in Roma, Via \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende

in virtù di procura generale alle liti per atto notaio \_\_\_\_\_ di Bologna del 29/10/2010

**(c) Copyright Antares Srl** CONVENUTA  
CONCLUSIONI:

per l'attrice: Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire e rimborsare all'attrice, mediante riaccredito in conto corrente con rettifica del saldo, la somma di € 171.556,68 come risultante dalla esperita istruttoria (si veda in particolare l'importo evidenziato dal C.T.U. a pag. 15 della perizia depositata in atti, ipotesi n.3 all.5) in risposta al quesito peritale formulato o la maggiore o minor somma risultante a suo credito, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.

Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio.



In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.  
Oneri della consulenza tecnica d'ufficio e del CTP attoreo integralmente a carico della convenuta.  
Salvis iuribus”

per la convenuta: “IN SEDE ISTRUTTORIA Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito ogni diversa istanza disattesa: in via istruttoria: - respingere le avverse istanze istruttorie; in rito: - dichiarare nulla la citazione nel merito: - respingere in ogni loro parte tutte le domande proposte dall’attrice nei confronti della UniCredit s.p.a. con vittoria di compensi, spese, anche generali, IVA e CAP del giudizio”

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 22/3/2013 la \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale la S.p.A. UniCredit, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna “a restituire e rimborsare all’attrice, mediante riaccredito in conto corrente con rettifica del saldo” la somma di € 96.830.11, o quella diversa risultante all’esito del giudizio, indebitamente percepite in esecuzione del contratto di conto corrente di corrispondenza n. \_\_\_\_\_ (fino al 31/12/2002 n. \_\_\_\_\_) stipulato tra la \_\_\_\_\_ poi trasformatasi in \_\_\_\_\_ e la S.p.A. Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, il tasso d’interesse e l’applicazione della commissione di massimo scoperto.

La parte attrice esponeva:

- che il conto corrente era stato stipulato anteriormente all’entrata in vigore della delibera del CICR del 9/2/2000, con conseguente nullità della prevista capitalizzazione degli interessi;
- che il richiamo, nella determinazione del tasso d’interesse debitore, agli “usi su piazza” era nullo per indeterminatezza, con conseguente gratuità del rapporto, stante la necessità della forma scritta *ad substantiam* per la pattuizione di interessi al tasso ultra legale;
- che la banca aveva applicato la commissione di massimo scoperto quale illecita duplicazione degli interessi passivi.

La S.p.A. UniCredit, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa del 31/3/2014, chiedeva dichiararsi la nullità dell’atto di citazione per omessa indicazione dei pagamenti ripetibili, evidenziando che il conto corrente era ancora in corso alla data della proposizione della domanda; eccepiva, altresì, la prescrizione delle avverse pretese in relazione



agli addebiti effettuati sul conto corrente *de quo* in data anteriore al 22/3/2003 o al 14/12/2002, deducendo la mancanza di prova della stipulazione tra le parti di contratti di apertura di credito. Quanto alle doglianze attoree relative al rapporto di conto corrente *inter partes*, la convenuta contestava l'usurarietà degli interessi, trattandosi di rapporto concluso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108/2006, essendo stato il conto corrente *de quo* acceso in data 10/1/1995 e, quanto alla commissione di massimo scoperto, ne evidenziava la valida applicazione e la sua esclusione dal calcolo del TEG fino al 31/12/2009.

Esperiti gli incumbenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l'attrice dava atto che, per mero errore materiale, aveva quantificato il proprio credito nell'atto introduttivo in € 96.830,11 anziché in € 106.680,37, quindi il giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio ed all'udienza del 30/5/2018, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

(c) Copyright\*\* Antares Srl

E' priva di pregio l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande. Invero, la nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda, ipotesi da escludere nel caso in esame in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda proposta dall'attrice sono stati individuati nella pattuizione di clausole nulle per violazione della disciplina antiusura e dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013).

E' fondata, invece, l'eccezione di improponibilità della domanda attorea di ripetizione di indebito, così qualificata l'eccezione di nullità del libello introduttivo attoreo sollevata dalla convenuta nella parte in cui la Banca evidenzia la mancata individuazione dei pagamenti di cui la controparte chiede la ripetizione, dando atto che il conto corrente per cui è causa, alla data della proposizione della domanda attorea, era in corso.

Giova premettere che, con riferimento alla *causa petendi*, la \_\_\_\_\_ chiede la condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del contratto di conto corrente di corrispondenza n. \_\_\_\_\_ (fino al 31/12/2002 n. \_\_\_\_\_) stipulato tra la \_\_\_\_\_ poi trasformatasi in \_\_\_\_\_ e la S.p.A. Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, mediante accredito dei relativi importi sul conto stesso,



previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, il tasso d'interesse e l'applicazione della commissione di massimo scoperto.

E' pertanto di tutta evidenza che la domanda di restituzione delle somme mediante accredito su conto corrente proposta dall'attrice è qualificabile come azione di ripetizione di indebito, in quanto tale improponibile in costanza del rapporto di conto corrente.

Osserva al riguardo la Suprema Corte che l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. civ. n. 798 del 15/01/2013).

La giurisprudenza di merito aderisce a tale principio di diritto, stante il consolidato orientamento secondo cui l'azione di ripetizione di indebito per pagamenti eseguiti dal correntista, – in virtù di annotazioni in conto che potrebbero essere state illegittimamente eseguite dalla banca –, può essere esercitata solo a seguito dell'estinzione del conto corrente non corrispondendo ai versamenti effettuati dal correntista, durante il rapporto, alcuna attività solutoria in favore della banca (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 20 febbraio 2018; Trib. di Torino n. 7212 del 13/11/2014).

All'improponibilità dell'azione attorea di ripetizione di indebito consegue l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Sono, invece, ammissibili, le domande attoree di nullità parziale del contratto di conto corrente e di accertamento della indebita annotazione di somme su conto corrente *de quo* da parte della convenuta.

Conformemente alla giurisprudenza prevalente, il correntista ha un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole



anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti *contra legem*; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr. Cass. civ. n. 21646 del 5/9/2018).

Come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. civ. sez. un. n. 24418 del 2/12/2011).

E' pertanto proponibile la domande di nullità parziale del contratto di conto corrente, che, nel merito, è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Il rapporto controverso trae origine dal contratto di conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ (fino al 31/12/2002 n. \_\_\_\_\_) stipulato tra la \_\_\_\_\_ poi trasformatasi in \_\_\_\_\_ e la S.p.A. Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, con cui è stato previsto il tasso creditore di 0,50%, il tasso debitore in misura pari al tasso massimo + 3%, la C.M.S. di 0,500%, la capitalizzazione degli interessi creditori annuale e la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; successivamente, con documento privo di data sottoscritto dalla correntista è stata prevista la identica periodicità degli interessi debitori e creditori.

Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c., richiamato in tema di conto corrente bancario dall'art. 1857 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta approvazione. Tale approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore (Cass. 5.12.2003, n. 18650). Ove infatti (il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnare gli estratti di saldo



conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti. Ancora la contestazione degli estratti conto deve essere specifica (cfr. da ultimo Cass. 28.7.2006, n. . . . .), non potendo riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto corrente, ancorché la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. renda inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile e non precluda pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (cfr. Cass. civ. n. 23807 del 18/9/2008). Ne consegue che la mancata contestazione degli estratti conto non preclude all'odierna attrice di agire per la nullità del contratto di conto corrente per effetto della pattuizione di interessi usurari. Ebbene, è meritevole di accoglimento la domanda con cui la . . . . . chiede dichiararsi la nullità della clausola relativa al tasso d'interesse per indeterminatezza.

Invero, nel citato documento contrattuale è indicato il tasso d'interesse debitore con il mero richiamo al tasso massimo maggiorato di 3 punti, senza alcuna ulteriore specificazione: trattasi di pattuizione nulla per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente applicazione del tasso previsto dall'art. 117 D.Lgs. n. 385/1993 al rapporto di conto corrente controverso.

Ed invero, dalla consulenza d'ufficio è emerso che, nelle more del rapporto, il tasso d'interesse applicato non ha superato il c.d. tasso soglia antiusura, quindi non ricorrono i presupposti di cui all'art. 1815, co. II, c.c. per ritenere gratuito il conto corrente *inter partes*, dovendosi piuttosto sostituire il tasso ultra legale, privo di valida pattuizione, con quello previsto dall'art. 117 D.Lgs. n. 385/1993.

Ne consegue che, come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale non si ritiene di doversi discostare, essendo priva di vizi logico-giuridici ed essendo fondata su idonei approfondimenti tecnici, la convenuta ha addebitato sul conto corrente oggetto del contendere la somma di € 136.062,50 a titolo di interessi non dovuti.

Relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, è illegittima e, quindi, inefficace la clausola contrattuale che, in relazione al conto corrente sopradescritto, regola i rapporti di dare/avere tra le parti con la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, trattandosi di una pattuizione stipulata anteriormente alla delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000, che ha previsto la validità ed efficacia delle clausole contrattuali che, in materia di interessi, prevedono l'identica periodicità della loro capitalizzazione con riferimento agli interessi attivi e passivi ed in mancanza di prova che la banca si sia adeguata a tale delibera entro il termine del



31/7/2000, essendo privo di data il documento portante le condizioni generali di contratto, con cui è stata prevista la identica periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori. Nessuna capitalizzazione degli interessi debitori deve essere pertanto riconosciuta a carico della correntista ed a favore della banca.

Conseguentemente, come si evince dalla consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale non si ritiene di doversi discostare per i motivi sopra esposti, la convenuta ha addebitato sul conto corrente su cui si controverte la somma di € 136.062,50 a titolo di interessi non dovuti.

Quanto alle contestazioni relative all'applicazione della commissione di massimo scoperto, rileva il giudicante che la CMS, intesa come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2-*bis* del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2-*bis* del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca, ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato (cfr. Cass. civ. n. 12965 del 22/06/2016).

Con il citato intervento legislativo del 2009 si è dunque stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, *sub specie* sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi; 2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito — su un conto affidato — per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni; 4) la CMS (letteralmente le "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca dipendente





dall'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell'applicazione tanto dell'art. 1815 cod. civ. che dell'art. 644 cod. pen.. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.

Successivamente, l'art. 6-*bis* del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201-Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, (inserito in sede di conversione), ha introdotto nel TUB l'art. 117-*bis* rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti" e, poi, a distanza ravvicinata, prima l'art. 27, co. 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1-Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato il primo e il terzo comma dell'art. 2-*bis* del d.l. n. 185 del 2009 e a seguire l'art. 1, co. 1, del d.l. 24 marzo 2012, n. 29-Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, convertito, con modificazioni, in legge 18 maggio 2012, n. 62, ha novellato il ridotto art. 117-*bis* TUB.

Infine, in attuazione di quanto disposto dall'art. 117-*bis*, co. 4, TUB, è stato approvato il D.M. 30 giugno 2012, n. 644-Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-*bis* del Testo unico bancario, entrato in vigore il successivo 1/7/2012. Nella formulazione dell'articolo 117-*bis*, attualmente vigente — nel testo a decorrere dal 22 maggio 2012 — al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente, al secondo comma sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento; il terzo comma prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente". Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici "oneri" per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera





proporzionata rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. il), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 (del CICR) la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.

Ebbene, non vi è prova che nella fattispecie la commissione di massimo scoperto sia stata applicata in violazione della legge o delle condizioni contrattuali, essendo stata prevista l'applicazione della predetta commissione nel contratto di conto corrente su cui si controverte.

In conclusione, il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente di corrispondenza n. : (fino al 31/12/2002

n. ) stipulato tra la poi trasformatasi in e la S.p.A. Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, cui è succeduta la

limitatamente alle clausole concernenti il tasso d'interesse ultra legale, con conseguente sua sostituzione con il tasso d'interesse previsto dall'art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con la conseguenza che non è dovuta alcuna capitalizzazione; dichiara improponibili le ulteriori domande attoree.

Ricorrono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite in misura pari alla metà ed alla prevalente soccombenza segue la condanna della convenuta a rifondere la restante parte in favore dell'attrice, liquidata come in dispositivo; allo stesso modo, deve disporsi la compensazione tra le parti in misura pari alla metà delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, dovendosi porre la restante parte definitivamente a carico della S.p.A. Uni Credit.

Tra le spese vive da liquidare e da regolare secondo il criterio sopra indicato rientrano le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ. n. 10173 del 18/5/2015; Cass. civ. n. 84 del 3/1/2013).

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 22/3/2013 dalla in persona del legale rappresentante *pro*



*tempore*, avverso la S.p.A. UniCredit, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

ACCERTA e DICHIARA la nullità parziale del contratto di conto corrente di corrispondenza n.

stipulato tra la \_\_\_\_\_ poi trasformatasi in \_\_\_\_\_ e la S.p.A. Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, cui è succeduta la S.p.A. UniCredit, relativamente alle clausole concernenti il tasso d'interesse, con conseguente sua sostituzione con il tasso d'interesse previsto dall'art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, e la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con la conseguenza che nessuna capitalizzazione degli interessi è dovuta;

ACCERTA e DICHIARA l'illegittimo addebito a carico della \_\_\_\_\_ sul conto corrente n. : \_\_\_\_\_ interscorso tra le parti delle somme di € 136.062,50 a titolo di interessi non dovuti e di € 43.310,33 a titolo di capitalizzazione degli interessi illegittimamente applicata;

DICHIARA improponibili le ulteriori domande proposte dalla \_\_\_\_\_ avverso la S.p.A. UniCredit

COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna la S.p.A. UniCredit al pagamento in favore dell'attrice della residua parte, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale ed € 2.787,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge; COMPENSA tra le parti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nella misura della metà e pone la restante parte definitivamente a carico della S.p.A. UniCredit.

Così deciso in Roma, li 27/9/2018.

Il Giudice  
dr. Tommaso Martucci

